



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- sezione prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Dott. Dario Colasanti | Presidente |
| - Dott. Edmondo Tota | Giudice rel. |
| - Dott. Alessandro Colnaghi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del concordato preventivo n. 25 del 2023 su domanda della **IMATEX S.R.L.** (cod. fisc. / p.iva: 00202080131), con sede in Nibionno (LC), via Volta, 1/bis, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tagliabue e dall'avv. Giuseppe Del Campo, presso il cui studio, sito in Como, Piazzale Gerbetto n. 6, è elettivamente domiciliata;

PREMESSO

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per il deposito della domanda concordataria completa, successivamente prorogato di altri 60 giorni per giustificati motivi fino al 20.9.2023;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto al deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge, cui è seguito, su richiesta fatta dal Tribunale con decreto del 5.10.2023, il deposito di una proposta riveduta e integrata in data 23.10.2023;

Sent. 35/24
PU 25/23
Rep. 36/24





- che con decreto del 24.10.2023 il Tribunale ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto le quali si sono svolte tra il 1° marzo e il 1° aprile 2024;
- che il piano di concordato, articolato in un orizzonte temporale di sei anni (2024-2029), indica un fabbisogno stimato dell'importo di 4,8 milioni di euro che si prevede sarà soddisfatto (i) dall'ammontare dei canoni di affitto di azienda della Società proponente versati dalla affittuaria Imatex 23 s.r.l. e maturati sino alla vendita dell'azienda (avvenuta in data 8.11.2023); (ii) dalle risorse derivanti dalla vendita dell'azienda in esercizio all'offerente Imatex 23 s.r.l. nella misura, con le modalità e le tempistiche previste nell'offerta irrevocabile della medesima Imatex 23 (complessivi €.2.500.000,00, di cui: €.1.500.000,00 a titolo di corrispettivo, da versarsi in parte mediante accollo dei debiti verso i dipendenti trasferiti, ed €.1.000.000,00, quale plusvalore per la continuità aziendale, apporto quest'ultimo condizionato dell'omologa del concordato); (iii) dal ricavato delle vendite, effettuate in un contesto di continuità aziendale, delle rimanenze di magazzino, composto da materie prime, filati e semilavorati appositamente realizzati per i clienti IMATEX S.R.L.; (iv) dall'apporto di finanza esterna per 1 milione di euro da parte della società controllante Luna s.r.l. nonché attraverso la rinuncia ai crediti di regresso per le fidejussioni rilasciate dalla medesima Luna s.r.l. in favore di alcuni creditori istituzionali della IMATEX per circa 1,2 milioni di euro;
- che il passivo concorsuale, indicato dalla proponente nell'importo di 11.654.667 euro, è costituito per 6.262.656 euro da debiti privilegiati e per 5.392.011 euro da debiti chirografari, a cui si aggiunge, secondo le indicazioni contenute nella proposta, un passivo prededucibile dell'importo di 1.340.899,80 euro (di cui 840.899 euro per compensi dei professionisti e per spese di procedura);
- che la proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., la soddisfazione degli altri creditori privilegiati, inclusi gli enti previdenziali e l'erario, in una misura compresa





- tra il 30% e il 20%, nonché il pagamento dei creditori chirografari, inclusi i creditori privilegiati per la parte degradata al chirografo, nella misura dell'11,6%;
- la proposta prevede altresì, ai sensi dell'art. 86 CCII, per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del cod. civ. una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione;
 - che i Commissari giudiziali nella relazione di cui all'art. 105 CCII hanno espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
 - che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata da un numero di creditori titolari di crediti dell'importo complessivo di 7.276.787,34 euro che rappresenta la maggioranza (68,52%) dei crediti ammessi al voto (pari a euro 10.620.699,87), nonché con il voto favorevole di n. 11 classi su n. 20 classi legittimate al voto, essendo stata raggiunta in ciascuna di esse la maggioranza dei crediti ammessi a esprimerla;
 - che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data 9.4.2024, ha depositato la domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, in cui ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma menzionata;
 - che in data 6.5.2024 i Commissari giudiziali hanno depositato il proprio parere concludendo in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo;
 - che in data 28.5.2024 l'Avvocatura dello Stato ha presentato opposizione all'omologazione nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco;
 - che all'udienza dell'11.6.2024 la società concordataria ha insistito per l'omologa, i Commissari Giudiziali hanno ribadito il proprio parere positivo e l'opponente ha confermato i motivi di opposizione;

OSSERVATO

- che con l'opposizione l'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di convenienza della proposta di concordato rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale,





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

deducendo, per un verso, che occorrerebbe tener conto della maggiore proficuità di eventuali azioni di responsabilità a carico dell'organo amministrativo della società proponente; per altro verso, che l'apporto di finanza esterna promesso dalla società controllante Luna s.r.l. sarebbe connotato da elevata incertezza in considerazione della situazione di crisi della stessa capogruppo;

- che l'Agenzia delle Entrate contesta altresì "la collocazione del credito delle banche garantito da Medio Credito Centrale" in quanto tale credito è stato "inserito nelle classi VII (nei limiti della capienza) e XII (per la parte degradata), ossia in posizione parzialmente antergata rispetto a quella del credito erariale (inserito nella classe XI nei limiti della capienza e nella XVI per la parte degradata)";

RITENUTO

- che l'opposizione dell'Amministrazione finanziaria non abbia pregio, atteso che come sostenuto dalla società proponente e come ampiamente illustrato dai Commissari giudiziali, nello scenario della liquidazione giudiziale il credito dell'Agenzia delle Entrate, quantificato in 645.764,51 euro, oltre interessi, non riceverebbe alcuna soddisfazione neppure minima, anche ipotizzando, come hanno fatto i Commissari, l'eventuale incasso dell'importo di 2 milioni di euro dalle azioni risarcitorie e revocatorie potenzialmente esperibili nella liquidazione, mentre in caso di omologazione del concordato preventivo è ragionevolmente prevedibile, al termine del piano, il pagamento parziale del credito erariale nella misura del 31,16% (di cui il 20% per la parte privilegiata del credito e l'11,16% per la parte chirografaria *ab origine* o degradata per incapacienza dell'attivo);

CONSIDERATO

- che l'opposizione sotto tale profilo, al di là della generica affermazione in ordine alla responsabilità degli amministratori della società proponente per il ritardo con cui hanno intrapreso le iniziative volte al superamento dell'insolvenza, non contiene alcuna allegazione specifica circa la concreta possibilità, nello scenario liquidatorio, di conseguire utilità per importi maggiori di quelli ipotizzati dai Commissari giudiziali e





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

in misura tale da consentire una percentuale di soddisfacimento del credito migliore di quella prefigurata dalla proposta concordataria;

RITENUTO

- che l'opposizione dell' Agenzia delle Entrate sia infondata anche per quanto riguarda il rilievo che l'apporto di finanza esterna di 1 milione di euro promesso della società controllante Luna s.r.l. presenterebbe margini di intollerabile aleatorietà;

CONSIDERATO

- che con decreto del 10.4.2024 la Luna s.r.l., versando in condizioni di illiquidità, è stata, infatti, ammessa da questo Tribunale, sulla base di una prognosi di non manifesta irragionevolezza del progetto di risanamento, alla procedura per l'omologazione di un piano di ristrutturazione ex artt. 64-bis ss. CCII;

- che il piano di ristrutturazione della Luna s.r.l. prevede, a fronte di un attivo immobiliare il cui valore è stato complessivamente stimato in 12.231.487 di euro e di un passivo stimato di 9.736.644 euro (di cui 1.362.650 di euro prededucibile, 3.132.462 di euro privilegiato e 5.241.532 di euro per passività chirografarie), il pagamento integrale dei creditori – incluso il credito della controllata IMATEX a titolo di finanza esterna – in un periodo stimato di cinque anni a far tempo dall'omologa del piano;

- che l'effettività dell'apporto di finanza esterna promesso dalla Luna s.r.l. è stata inoltre garantita dai soci della capogruppo mediante l'impegno a iscrivere entro novanta giorni dall'omologazione del concordato preventivo della IMATEX un'ipoteca di primo grado, su un immobile di proprietà della Immobiliare Fulca s.r.l. il cui valore è stato stimato in circa 1,5 milioni di euro;

CONSIDERATO

- che è chiaramente infondata la contestazione dell' Agenzia delle Entrate riguardante la "la collocazione del credito delle banche garantito da Medio Credito Centrale", atteso che l'inserimento di tale credito nelle classi VII (nei limiti della capienza) e XII (per la parte degradata) non importa in alcun modo che le pretese delle banche siano antergate rispetto al credito erariale (inserito nella classe XI nei limiti della capienza e nella XVI per la parte degradata), ma esprime esclusivamente il particolare ordine





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

espositivo delle classi prescelto dalla società proponente senza che ciò possa determinare un'alterazione del grado di prelazione dei creditori;

RITENUTO

- che la procedura di concordato, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII; individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII; idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII; inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII; rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario; corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa è possibile per il ricorso congiunto di quelli di cui all'art. 112 comma 2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del valore di liquidazione; distribuzione del *surplus* concordatario in modo che il trattamento delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; rispetto della regola per cui nessun





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

creditore riceve più del proprio credito; approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologazione del concordato;
- che le spese del giudizio debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata IMATEX S.R.L. (cod. fisc./p.iva: 00202080131), con sede in Nibionno (LC), via Volta, 1/bis;

CONDANNA

l'opponente Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco a rifondere le spese di causa che, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalla società proponente, si quantificano in 3.000,00 euro;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Edmondo Tota;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissari Giudiziali il dott. Massimo Balconi e la dott.ssa Sonia Mora;

DETTA

le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sulla percezione delle rate di finanze esterna e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza dei Commissari giudiziali sull'adempimento del concordato:

a) la società concordataria provvederà ad inviare semestralmente tramite PEC ai Commissari giudiziali, l'informativa circa la liquidità acquisita ed i pagamenti effettuati in adempimento della proposta;





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

- b) i Commissari giudiziali depositeranno in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e premissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
- c) i Commissari giudiziali, al fine di redigere il suddetto parere, potranno sollecitare chiarimenti alla società concordataria e chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria di adempiere in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
- d) in caso di eventuale alienazione dei cespiti, la società concordataria provvederà ad un'adeguata pubblicità della vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta ai Commissari giudiziali che dovranno rilasciare il proprio nulla osta;
- e) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società concordataria darà preventivo avviso ai Commissari giudiziali che dovranno rilasciare il proprio nulla osta segnalando eventuali criticità al Giudice delegato;

DISPONE

che i Commissari giudiziali curino l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed ai Commissari giudiziali che provvederanno a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'11/6/2024.

Il Giudice relatore
dott. Edmondo Tota

Il Presidente
dott. Dario Colasanti

